

*Dott. Rag. Giorgio Palmeri
Rag. Tiberio Frascari
Dott. Fabio Ceroni*

*Dott. Carlo Bacchetta
Dott. Mariangela Frascari
Dott. Marta Lambertucci
Dott. Lorenzo Nadalini
Dott. Simone Pizzi
Rag. Marinella Quartieri
Dott. Alessandro Ricciardelli
Dott. Stefano Santucci
Dott. Alessandro Tentoni*

Bologna, 30 marzo 2015

Circolare n. 06/2015

Oggetto: Spesometro 2015

Gentile Cliente,

con il presente documento desideriamo rammentare l'obbligo di trasmissione per via telematica all'Agenzia delle Entrate, ovvero direttamente tramite un intermediario abilitato, del c.d. **Spesometro 2015** (relativamente alle **operazioni 2014**) utilizzando il modello polivalente approvato con Provvedimento n. 94908/2013 del 2 agosto 2013 e successivamente modificato in data 10 ottobre 2013.

Tale obbligo sussiste:

- **entro il 10 aprile 2015**, per i soggetti con liquidazione IVA mensile ovvero
- **entro il 20 aprile 2015**, per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale ovvero
- **entro il 30 aprile 2015**, per gli operatori finanziari con riferimento alle operazioni IVA di importo pari o superiore a Euro 3.600 effettuate attraverso carte di credito, di debito o prepagate.

Si rileva che, rispetto al modello dello scorso anno, viene meno l'esenzione prevista per i soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al dettaglio, ecc.) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. n. 633/1972, che, per i soli anni 2012 e 2013, potevano continuare ad applicare la soglia minima di Euro 3.600 anche alle operazioni per le quali era stata emessa fattura ancorché non obbligatoria.

Si rammenta che per il solo anno 2014, alla luce delle novità apportate D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. dal Decreto semplificazioni), l'obbligo di comunicazione annuale delle operazioni intervenute con soggetti residenti in paesi black- list, come precisato dall'Amministrazione finanziaria, torna applicabile unicamente per i soggetti che nel 2014 non hanno proceduto alle relative comunicazioni mensili ovvero trimestrali.

Ove obbligati, detti dati potranno essere contenuti in un unico modello di comunicazione assieme ai dati rilevanti ai fini dello spesometro, ovvero essere inviati separatamente, comunque avvalendosi del modello polivalente.

Soggetti obbligati alla comunicazione

Nell'ambito dei soggetti tenuti all'adempimento fiscale in oggetto figurano i seguenti:

- Enti non commerciali per le operazioni (rese e ricevute) riferibili all'attività commerciale o agricola (ancorché la stessa non sia svolta in modo prevalente). Gli enti non commerciali che hanno optato per il regime di favore previsto dalla legge n. 398/1991 sono soggetti all'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non solo per le operazioni attive commerciali, ma anche per quelle passive; e per gli acquisti promiscui, la comunicazione deve riguardare solo gli importi relativi all'attività commerciale.
- Soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia (rappresentante fiscale o identificazione diretta) per le operazioni rilevanti ai fini IVA.
- Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti per le operazioni rilevanti ai fini IVA.
- Soggetti di cui alle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- Soggetti "ex minimi".
- Soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 633/1972

- Curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione.
- Imprese agricole esonerate ai fini IVA in considerazione del fatto che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad Euro 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli (obbligo introdotto dal D.L. n. 179/2012);
- Pubblica Amministrazione, è stata esclusa dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per gli anni 2012 e 2013 mentre rimane l'obbligo per il 2014 di comunicazione delle sole operazioni non documentate da fattura elettronica. Va da sé che a decorrere dallo Spesometro 2015 per la PA vi è l'obbligo di comunicare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate tutte le fatture non elettroniche effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.

Soggetti esclusi dalla comunicazione

Coloro i quali restano esclusi dall'obbligo di comunicazione rientrano nelle categorie che seguono:

- Contribuenti che rientrano nel regime dei nuovi minimi (art. 1 commi 96 - 117 della legge n. 244/2007 e all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011). In merito a tali contribuenti si fa presente che l'esonero dallo "spesometro" non opera se, in corso d'anno, si verifica una causa di decadenza dal regime; in tal caso, vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l'applicazione del regime semplificato. In linea generale, quindi, la fuoriuscita dal regime, salvo che i ricavi o compensi conseguiti siano superiori a 45.000,00 Euro, determina l'obbligo di comunicare le operazioni poste in essere solo dall'annualità successiva.
- Soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per autonomi c.d. forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014).
- Soggetti passivi IVA che, dal 1° gennaio 2015, hanno optato per la trasmissione quotidiana all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle fatture emesse e ricevute e dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione (art. 50-bis del D.L. n. 69/2013, c.d. "Decreto Fare", convertito nella legge n. 98/2013).

Operazioni con obbligo di emissione della fattura

Tali operazioni devono essere segnalate, salvo i casi di esclusione puntualmente previsti dal

Provvedimento del 2 agosto 2013, n. 94908, indipendentemente dall'ammontare in esse riportato.

Come anticipato, i soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al dettaglio, ecc.) e 74-ter (agenzie di viaggio), per i soli anni 2012 e 2013, potevano continuare ad applicare la soglia minima di Euro 3.600 anche alle operazioni per le quali sia stata emessa fattura ancorché non obbligatoria. Con lo Spesometro 2015 (operazioni 2014) è venuta meno tale esenzione, quindi, da quest'anno (salvo proroga dell'ultimo minuto) dovranno essere inserite nello Spesometro anche le fatture di importo inferiore ad Euro 3.600 emesse dai commercianti al minuto (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) e inserite nel registro dei corrispettivi, ovvero emesse dalle agenzie di viaggio e turismo (di cui all'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972).

Si noti, inoltre, che il D.P.R. n. 695/1996, con riferimento alle fatture di importo inferiore ad Euro 300, consente al contribuente di produrre un documento riepilogativo riportante i numeri delle fatture a cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota applicata; la conseguente registrazione non avviene, come per tutte le fatture per singola operazione, ma avviene in modo complessivo con registrazione diretta del documento riepilogativo. In presenza di documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore ad Euro 300 nel mese, dovrà essere comunicato esclusivamente il numero del documento riepilogativo, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare complessivo dell'imposta.

Operazioni per le quali non vi è l'obbligo di emissione della fattura

Tali operazioni dovranno essere comunicate all'interno dello spesometro, salvo casi di esclusione, solo ed unicamente nel caso in cui le operazioni, rilevanti ai fini IVA, siano di importo non inferiore a Euro 3.600, comprensivo di IVA.

Si riporta di seguito la check-list delle principali operazioni per le quali è previsto o meno l'obbligo dell'inserimento nello Spesometro 2015.

Descrizione dell'operazione	Inserimento nello Spesometro 2015 (operazioni anno 2014)
Operazioni imponibili ai fini IVA.	SI
Acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o prepagate.	NO
Scheda carburante (prevista la possibilità per il soggetto tenuto alla comunicazione di riportarne i dati con le medesime modalità del documento riepilogativo).	SI
Vendite per corrispondenza con emissione fattura.	SI
Vendita per corrispondenza senza emissione fattura se di importo non inferiore ad Euro 3.600,00, al lordo dell'IVA.	SI
Operazioni esenti da IVA (di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972)	SI
Corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 7, TULPS. Fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi. Corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di privati.	SI
Distinte riepilogative ASL.	SI
Fatture ricevute da soggetti che rientrano nel regime dei minimi.	SI
Operazioni soggette ad inversione contabile (<i>reverse charge</i> ovvero autofattura) nel caso in cui le stesse <u>non</u> siano relative ad operazioni intracomunitarie per le quali vi è l'obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT.	SI
Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività di impresa (tali cessioni gratuite nel caso in cui siano oggetto di auto-fatturazione sono da comunicare con l'indicazione della partita IVA del cedente).	SI
Destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (c.d. autoconsumo esterno).	SI
Operazioni fuori campo IVA (per mancanza del presupposto territoriale) ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 per le quali non vi è l'obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT e per le quali dal 1° gennaio 2013 torna l'obbligo di emissione della fattura nel caso in cui siano poste in essere nei confronti di soggetti passivi d'imposta (UE ovvero extra-UE).	SI
Cessioni effettuate all'esportatore abituale, non imponibili IVA (art. 8, 1° comma, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972).	SI
Operazioni non imponibili ex artt. 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972.	SI
Autotrasportatori (iscritti al relativo Albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello della loro emissione - art. 74, comma 4, del D.P.R. n.	SI

633/1972 - l'obbligo di inserimento nella comunicazione decorre dal momento in cui le medesime sono registrate).	
Servizi internazionali di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 (le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. es. servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali)).	SI
Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo (artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972) ovvero soggettivo (artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972) nonché le spese anticipate in nome e per conto del cliente (art. 15 del D.P.R. n. 633/1972).	NO
Cessioni all'esportazione di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. n. 633/1972. <i>Si tratta delle esportazioni dirette, di quelle triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente.</i>	NO
Operazioni intracomunitarie per le quali vi è l'obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT: <ul style="list-style-type: none"> · prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese in ambito comunitario; · acquisto/cessione intracomunitaria di beni (artt. 38 e 41 del D.L. n. 331/1993. 	NO
Cessioni interne dei beni nell'ambito delle triangolazioni comunitarie nazionali di cui all'art. 58 del D.L. n. 331/1993.	SI
Importazioni.	NO
Operazioni già comunicate all'anagrafe tributaria di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 (ad es.: contratti di assicurazioni, compravendite immobiliari, ecc.).	NO
Operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA e pagate dagli stessi con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973.	NO
Passaggi interni di beni tra attività separate (art. 36 del D.P.R. n. 633/1972).	NO
Utilizzatori dei beni in leasing/noleggio.	SI
Operazioni nel regime IVA dei beni usati (D.L. n. 41/1995) non documentate da fattura se di importo non inferiore ad Euro 3.600,00.	SI

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

STUDIO PALMERI
Commercialisti Associati